



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 67 del 30/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **Dicembre (30/12/2025)** alle ore **15:10** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	ZATTINI BEATRICE	N
OLIVUCCI SABRINA	N	FANTINI MASSIMILIANO	S
ARTUSI CARLOTTA	S	BACCINI CRISTIANO	S
NUTI ALESSIA	S	MONTALTI RAFFAELE	S
GUALTIERI RUGGERO	N	TAMPIERI MIRNA	S
POLETTI ARIDE	S	ZAMBIANCHI ENRICO	S
VENTURI MICHELA	S	RIGHINI ANGELA	N
INNOCENTE MICHELE	S	ZANONI GIAN LUCA	S
EVANGELISTI ANGELO	S		

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Assiste in qualità di Il Segretario Generale a scavalco, come da decreto Prefettizio n. 758/2025, Dott. Michele Mami.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **Angelo Evangelisti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **pubblica**.

I Consiglieri Baccini Cristiano, Innocente Michele, Nuti Alessia e l'Assessore Bondi Antonella partecipano mediante videocollegamento ai sensi dell'art. 45 bis del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 80 del 29/09/2023.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **VENTURI MICHELA, FANTINI MASSIMILIANO, MONTALTI RAFFAELE.**

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Gualtieri Ruggero, Olivucci Sabrina, Righini Angela, Zattini Beatrice.

Alle ore 17:24, successivamente all'adozione della delibera n. 70 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs.n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011" il Consigliere Baccini Cristiano abbandona la presente seduta per esigenze personali.

Risultano pertanto presenti n. 12 componenti e n. 5 assenti giustificati (Baccini Cristiano, Gualtieri Ruggero, Olivucci Sabrina, Righini Angela, Zattini Beatrice).

Sono altresì presenti gli Assessori: MONTI ENRICO, LIVERANI PAOLO, BONDI ANTONELLA.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Passiamo, allora, al Punto 3, che è:

PUNTO N. 3 – APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

In questo caso, passo la parola alla Sindaca per l'illustrazione del punto in discussione, che è stato oggetto di discussione nella Prima Commissione Consiliare del 22/12/2025. Inoltre, devo evidenziare che con verbale numero 22 del 18/12/2025, il Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli, Dottoressa Anna Rita Balzani, ha espresso parere favorevole a questa proposta di deliberazione.

Prego, Sindaca.

SINDACA GARAVINI:

Grazie mille Presidente. Grazie anche a voi Consiglieri e Consigliere, e ringrazio, do il bentornato al Dottor Mami qui a Forlimpopoli, in un'altra veste, come Segretario Comunale, visto che è stato, fino a pochi mesi fa, il responsabile del nostro Settore Ragioneria. Seppur, come sostituzione in questo momento della Dottoressa Leone, che è a casa, lei come tanti, purtroppo, ammalata.

Per quanto riguarda il Regolamento delle Entrate, le modifiche sono molto limitate, e chiedo scusa anche per la mia voce, però anche il mio stato di salute non è proprio brillante. E la modifica, maggiormente degna di nota, è il recepimento dell'eliminazione definitiva, dello stato giuridico delle onlus, a cui era collegato un'esenzione relativa all'IMU. Più tutta una serie, comunque, più limitate tecniche, insomma, di aggiornamenti normativi. Quindi, il motivo principale, per cui si va con questa modifica, è questo. Poi, se la Dottoressa Ruffilli vuole aggiungere qualcosa specifica, la ringrazio.

DOTTORESSA FRANCESCA RUFFILLI:

Sì, salve, buonasera a tutti. Questa delibera, in realtà, come ha anticipato il Sindaco, ed è correlata alla successiva delibera di approvazione delle aliquote IMU, non comporta variazioni nelle aliquote, comunque in tributi, ma soltanto un aggiornamento rispetto alla normativa attuale, che, in seguito all'approvazione della Commissione Europea dell'applicazione della necessità di registrazione a RUNS di tutte le onlus, viene adeguato anche il nostro regolamento e elimina, insomma, i riferimenti alle onlus, che, dal 2026, dai primi mesi, diventeranno entri nel terzo settore, e quindi ricadranno nella normativa degli enti non commerciali e non avranno più necessità di un dettaglio specifico per quanto riguarda l'esenzione IMU.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Dottoressa, grazie di essere anche collegata. Passo la parola all'assemblea per gli interventi.

CONSIGLIERE FANTINI:

Presidente, se posso intervenire?

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Prego, Consigliere Fantini.

CONSIGLIERE FANTINI:

Mah, allora su questo punto, come dicevamo, è già stato discusso anche in commissione, e,

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

insomma, trattandosi proprio di una variazione, che tende a recepire, appunto, quelle che sono, anche al livello normativo le variazioni, quindi per assicurare la piena conformità al quadro normativo attuale, insomma, non mi sento di approfondire tanto la discussione, insomma, ma dare già dichiarazioni di voto come parere favorevole, vista, insomma, la tipologia di modifica e il fatto che, insomma, è già stato discusso anche in commissione.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere. Prego, se c'è qualcun altro. Prego, Consigliere Montalti.

CONSIGLIERE MONTALTI:

Grazie Presidente. La nostra sottolineatura, ne abbiamo già accennato in Prima Commissione, è quella che si è un atto dovuto questa modifica, ma quello che noi, in generale, diciamo così, non approviamo, è l'impianto generale di questo regolamento, e il fatto che qui si discuta solo di questa modifica, per noi non cambia, alla fine si approva un regolamento, che non condividiamo.

Chiedo una cosa al Presidente, visto che abbiamo citato la Prima Commissione, non so in che momento dell'assemblea di stasera se ne possa parlare, ma mi piacerebbe trattare, e chiedo appunto a lei come farlo, ma anche al Dottor Mami, come è stata gestita questa Prima Commissione, perché, secondo me, ci sono state situazioni un po' inverosimili e anche dal punto di vista, diciamo così, di una legittimità tutta da capire e da scoprire, o quant'altro anomale. Mi riferisco alla gestione di Consigli di Zona. Vorrei capire dove e quando, visto che si è sentito dire che dovranno essere espressi dei pareri, che dovranno essere in qualche modo inseriti nelle delibere, vorrei capire qualcosa, perché, secondo me, ditemi quando e come parlarne, perché non voglio andare fuori tema, ne voglio.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Questo riguarda, diciamo così, l'approvazione del Bilancio. Quindi, ne parleremo nel punto, di questa cosa.

CONSIGLIERE MONTALTI:

La ringrazio. Allora, faccio la dichiarazione di voto: noi votiamo contrari al Regolamento delle Entrate. Grazie.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Okay. Prendo atto. E quindi passiamo alla operazione di voto. Pongo in votazione l'approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali, così come previsto dalla proposta di delibera consiliare del 15-12-2025, numero 76.

Favorevoli? Quindi, Michele Innocente?

CONSIGLIERE INNOCENTE:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Alessia Nuti?

CONSIGLIERA NUTI:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Cristiano Baccini?

CONSIGLIERE BACCINI:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Okay. Quindi, favorevoli sono 9. Contrari 4. Astenuti zero.

Quindi, il Consiglio approva con 9 favorevoli e 4 contrari, questa delibera.

E passiamo, quindi, alla dichiarazione, alla votazione per alzata di mano per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Favorevoli? In sala unanime.

Michele Innocente?

CONSIGLIERE INNOCENTE:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Alessia Nuti?

CONSIGLIERA NUTI:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Cristiano Baccini.

CONSIGLIERE BACCINI:

Favorevole.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Quindi, il Consiglio approva all'unanimità la immediata eseguibilità di questa delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare, con apposito regolamento, le entrate di propria competenza, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;

il medesimo articolo 52, comma 1, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ad eccezione della individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,

prevedendo che per quanto non regolamentato si applichino le disposizioni di legge

vigenti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2024 è stato modificato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, in vigore dal 1° gennaio 2025;
- l'articolo 13, comma 3, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali ha introdotto, a decorrere dall'anno 2025, specifiche agevolazioni tributarie a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

VISTI:

- l'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, recante la disciplina del regime transitorio applicabile alle ONLUS;
- l'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, che ha modificato il comma 2 del citato articolo 104 del Codice del Terzo Settore;
- che, a seguito della suddetta modifica normativa, l'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 prevede espressamente che: *"Le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025"*;

RILEVATO CHE:

- il legislatore statale ha definitivamente fissato al 31 dicembre 2025 il termine finale del regime transitorio applicabile alle ONLUS, con conseguente cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di ogni disciplina agevolativa ad esse riservata non coerente con il nuovo assetto normativo del Codice del Terzo Settore;
- a decorrere dalla medesima data, l'accesso ai regimi fiscali agevolativi previsti dal Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 è subordinato esclusivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

CONSIDERATO CHE:

- la permanenza nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali di disposizioni riferite a un regime transitorio destinato a cessare al 31 dicembre 2025 determinerebbe un disallineamento tra la disciplina regolamentare comunale e la normativa statale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- si rende pertanto necessario procedere alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, con decorrenza dal 01/01/2026, al fine di assicurarne la piena

conformità al quadro normativo nazionale e prevenire l'applicazione di agevolazioni non più consentite dall'ordinamento;

- la modifica regolamentare consiste nella soppressione integrale del comma 3 dell'articolo 13 (Agevolazioni) del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, mantenendo invariate tutte le restanti disposizioni;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RITENUTO di procedere alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali limitatamente alla soppressione del citato comma, mantenendo inalterate le restanti disposizioni del regolamento vigente;

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali come da Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTI:

L'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

L'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai

sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di legge

Presenti:13

Votanti:13

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 4 (Montalti, Tampieri, Zambianchi, Zanoni)

Astenuti: 0

DELIBERA

di sopprimere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il comma 3 dell'articolo 13 (agevolazioni) del regolamento generale delle entrate comunali relativo alle entrate tributarie, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 27/12/2024;

- di approvare il nuovo "regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'allegato "a", che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera e che sostituisce integralmente il precedente, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 27/12/2024;
- di stabilire che la modifica regolamentare di cui al punto precedente entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026;

di dare atto che tutte le restanti disposizioni del regolamento generale delle entrate comunali restano invariate;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line del comune, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Inoltre con separata votazione unanime e favorevole palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 per procedere con celerità agli adempimenti amministrativi successivi.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE A
SCAVALCO

ANGELO EVANGELISTI

MICHELE MAMI

Destinazioni:



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione di Consiglio Numero: 67 del 30/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 12/01/2026 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 24 Anno 2026

Forlimpopoli, 03/02/2026

L'incaricato alla pubblicazione



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Dott.ssa Francesca Ruffilli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 76 del 15/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlimpopoli, 29/12/2025

Il Funzionario

Francesca Ruffilli

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 08/01/2026

Il Segretario Generale a scavalco
MICHELE MAMI



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 52 del 27/12/2024

modificato con delibera C.. n. xx del xx/12/2025

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali

Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

Articolo 10 - Forme di gestione

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

Articolo 12 - Modalità di pagamento

Titolo III – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 13 – Agevolazioni tributarie

Articolo 14 - Versamenti

Articolo 15 - Importi minimi riscossione ordinaria

Articolo 16 - Rimborsi

Articolo 17 - Compensazioni

Articolo 18 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio

Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 20 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 21 - Contraddittorio preventivo

Articolo 22 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

Articolo 23 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Articolo 24 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Articolo 25 – Documenti di prassi

Articolo 26 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

Articolo 27 - Importi minimi per recupero tributario

Articolo 28 - Sanzioni ed interessi

Articolo 29 - Spese a carico del soggetto debitore

Articolo 30 - Notifica degli atti

Articolo 31 – Sospensione dei termini ordinari di versamento e di dichiarazione

Articolo 32 - Rateizzazione di tributi comunali arretrati

Articolo 33 - Procedure concorsuali e da sovra-indebitamento

Titolo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I – CONTENZIOSO

Articolo 34 – Contenzioso

Capo II – DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 35 - Interpello

CAPO III – AUTOTUTELA

Articolo 36 - Annullabilità e nullità degli atti dell'Amministrazione Comunale

Articolo 37 - Autotutela obbligatoria

Articolo 38 - Autotutela facoltativa

Capo IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 39 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

Articolo 40 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 41 – Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

Articolo 42 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 43 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

Articolo 44 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

Articolo 45 – Atto di accertamento con adesione

Articolo 46 – Perfezionamento della definizione

Articolo 47 – Effetti della definizione

Articolo 48 – Riduzione della sanzione

Titolo V – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 49– Determinazione dei canoni e delle tariffe

Articolo 50 – Agevolazioni delle Entrate Patrimoniali

Articolo 51 - Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 52 - Rateizzazione di entrate comunali patrimoniali arretrate

Articolo 53 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie

Articolo 54 - Il rimborso incondizionato nel Sepa Direct Debit

Articolo 55 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

Titolo VI – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Articolo 56 - Riscossione coattiva

Articolo 57 - Funzionario responsabile della riscossione

Articolo 58 - Azioni cautelari ed esecutive

Articolo 59 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Articolo 60 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

Titolo VII – INCENTIVI

Articolo 61 – Incentivi al personale

Titolo VIII – NORME FINALI

Art. 62 – Norme finali

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.

3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Forlimpopoli.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante

ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle

informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti,

addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso

dei beni comunali, le tariffe ed oneri corrispettivi per la fornitura di

beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia

titolare il
Comune.

Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le

comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la

responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste

di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai responsabili delle entrate

individuati dal Piano Esecutivo di Gestione o loro delegati.

Articolo 10 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività

di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.

Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e Responsabili di Settore del Comune preposti alla gestione delle

entrate.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.

6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al Responsabile

di Settore della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi

alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima

collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati

della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di

legge e regolamentari vigenti.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività

di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario

responsabile informa il sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

4. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
- POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
- per cassa, presso la tesoreria Comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello Comunale.

3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso

Titolo III – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 13 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. soppresso dal 01/01/2026

Articolo 14 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.

2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento

in

autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini

stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 15 - Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non è dovuta l'imposta municipale propria, annuale qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Canone Unico Patrimoniale ed all'addizionale IRPEF, il cui pagamento è dovuto anche per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 15,00 (quindici/00).

Articolo 16 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento

contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego. Il predetto termine si intende sospeso, fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti, nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente ed il funzionario responsabile inviti il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti.

3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e

corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina

prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative

norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

Articolo 17 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Forlimpopoli e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 18 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - c. il credito vantato;
 - d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
 - e. gli anni di riferimento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
4. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Settore Comunale che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni

amministrative

tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Articolo 20: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Il contribuente ha diritto che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. Il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Articolo 21 - Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;

d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;

h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'Amministrazione Comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione Comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'Amministrazione Comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione Comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 22 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 23 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto

anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 24 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 25 – Documenti di prassi

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b) pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
 - c) interpello;
 - d) pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

Articolo 26 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto

previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.

Copia autografa e conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23-D.Lgs. 82/2009 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Basso e avv. Edoardo Basso, in data 20/12/2025 alle ore 15:10:00. Pubblica dal 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67 data stabilità: 20/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2036. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

B. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati
con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
5. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
6. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

Articolo 31 - Sospensione dei termini ordinari di versamento e di dichiarazione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie, i termini di pagamento di avvisi di accertamento esecutivo e/o delle rateizzazioni concesse su annualità pregresse possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 32 - Rateizzazione di tributi comunali arretrati

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente in condizione di difficoltà economica e se trattasi di tributi arretrati, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato, in un'unica soluzione, dell'intero importo non ancora pagato.
4. Se l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a € 40.000,00 il Comune può concedere una dilazione di pagamento fino a 60 rate mensili previa presentazione di polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza sei mesi dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.
5. La rateizzazione non può essere concessa se:
 - sono iniziate le procedure esecutive coincidenti con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

- il contribuente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni.

Articolo 33 - Procedure concorsuali e da sovra-indebitamento

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.
2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.
3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovra-indebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

Titolo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I – CONTENZIOSO

Articolo 34 - Contenzioso

1. Spetta al funzionario responsabile dei tributi comunali ai sensi degli artt. 14 comma 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 211/2011, dell'art. 1 comma 692 della legge 27.12.2013, n. 147, nonché dell'art. 1, comma 778 della legge 27.12.2019, n. 160, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, se presenti, o a difensori esterni.
3. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile medesimo o da suo delegato.
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Capo II – DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 35 - Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di interpello.
2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Amministrazione Comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta

interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono oggettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;

8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione Comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

9. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'Amministrazione Comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

10. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b)

c) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4

d) non ricorrono le oggettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;

e) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

g) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

11. La risposta scritta e motivata, fornita dall'Amministrazione Comunale è notificata al contribuente nei modi di legge entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'Amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade di sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

12. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Amministrazione Comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 11 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Amministrazione Comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione Comunale della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello.

13. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo modifiche normative.

14. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 11, si intende che l'Amministrazione Comunale concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.

15. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'Amministrazione Comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi

16. L'Amministrazione Comunale può successivamente rettificare la propria risposta con atto da notificare nei modi di legge con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 15

17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III – AUTOTUTELA

Articolo 36 - Annullabilità e nullità degli atti dell'Amministrazione Comunale

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
4. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 37 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale;
 - d) errore sul presupposto oggettivo d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Il contribuente può impugnare avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 38 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria di cui all'articolo precedente, in presenza di illegittimità o d'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, l'Amministrazione Comunale, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, senza necessità di istanza di parte, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dello stesso atto, ovvero alla rinuncia alla pretesa impositiva. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del

rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o parziale, motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

Capo IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 39 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in sede di contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo Comunale.

Articolo 40 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in sede contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 41 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 42 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;

b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;

d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 43 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Copia analoga, conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritta digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22.

Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026.

Parere di Comitato Digitale Sanità Forlì n. 2025/21 del 27/01/2026

Articolo 44 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 42 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 45 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 46 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 47 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 48 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta prevista dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Titolo V – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 49 - Determinazione dei canoni e delle tariffe

1. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
2. I corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera di giunta entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.
3. I canoni ed i corrispettivi possono essere variati in corso d'anno qualora sia necessario fare fronte a situazioni di squilibrio del Bilancio Comunale.

Articolo 50 - Agevolazioni delle Entrate Patrimoniali

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 51 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e

seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 52 - Rateizzazione di entrate comunali patrimoniali arretrate

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Tale situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica deve essere motivata e comprovata allegando all'istanza idonea documentazione (esempi a puro titolo esemplificativo ISEE, estratto conto bancario/postale, ecc...).

2. Su istanza del debitore le somme dovute per annualità arretrate, risultanti da avvisi di messa in mora (compresi gli avvisi di accertamento esecutivo emessi dopo il 01/01/2020), che superino il complessivo importo di € 300,00 per le persone fisiche ed € 500,00 per le persone giuridiche e altri soggetti, possono essere versate in rate mensili di uguale importo (salvo il caso di adesione a sanzioni abbattibili di cui al successivo comma 6) con le seguenti modalità:

- Per i debiti da € 300,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate;
- Per i debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate;
- Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
- Per i debiti superiori a 6.000,01 n. 36 rate.

3. La rata minima non può comunque essere inferiore a € 75,00 mensili.

4. Se l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a € 40.000,00 il Comune può concedere una dilazione di pagamento fino a 60 rate mensili previa presentazione di polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza sei mesi dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti la medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie di importo di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

6) Le istanze di rateizzazione devono essere presentate al Settore cui compete la gestione della relativa entrata e conseguente recupero, all'attenzione del Funzionario a ciò incaricato. Nel caso di presenza di posizioni debitorie riferite a tipologie diverse di entrate, e quindi non cumulabili ai sensi del precedente comma 5, il debitore potrà comunque presentare le richieste di rateizzazione anche con un'unica domanda, specificando i singoli debiti per i quali desidera richiedere la dilazione. In tal caso, la comunicazione potrà essere indirizzata al Protocollo Generale che provvederà a smistarla ai vari Settori interessati.

7. La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo deve essere presentata all'Ente che ha emesso l'atto fino alla data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata. In tal caso l'istanza di rateizzazione per somme arretrate verrà evasa dal responsabile della relativa entrata e le rate concesse scadranno l'ultimo giorno di ciascun mese .

8. Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest'ultimo. A tal fine la fede di data di invio via PEC al concessionario per le procedure esecutive del fronte-più per l'esecutività della lista di carico debitamente firmata dal funzionario responsabile dell'entrata. Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs.

446/97 non può essere concessa dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.

9. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della dilazione.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, anche di una sola (1) rata nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto impto-esecutivo né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 53 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita

comunicazione in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di

versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione

può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.

4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

Articolo 54 - Il rimborso incondizionato nel Sepa Direct Debit

1. Fermo restando l'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva

sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.m.i., secondo la quale, il soggetto debitore gode del diritto incondizionato al rimborso del pagamento entro le otto settimane, il responsabile dell'entrata è sempre onerato dalla verifica del perdurare dell'esigibilità della stessa e delle azioni conseguenti.

Articolo 55 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con

propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.

2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

3. La compensazione legale è attuata dal dirigente che liquida la spesa nei confronti di un

soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.

4. Tale dirigente comunica la compensazione all'interessato nonché al dirigente responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve

comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22.

Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026.

Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

TITOLO VI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Articolo 56 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata

secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..

2. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente

in materia.

4. Per gli atti di cui al comma 1), il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 57 - Funzionario responsabile della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

Articolo 58 - Azioni cautelari ed esecutive

1. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente articolo 39, qualora ne

esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

Articolo 59 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico

il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste

per le necessarie procedure.

3. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

4. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 60 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

1. E' obiettivo del Comune di Forlimpopoli potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.

2. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune si riserva la

possibilità di intraprendere una attività precoattiva con l'adozione di appositi strumenti

di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

Articolo 61 - Incentivi al personale

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa

Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale

impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Bilancio e Finanze, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 62- Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2025.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

4. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni di cui al presente regolamento .

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 76 del 15/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
- **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 29/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca Ruffilli

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell' art. 20 del Codice dell' Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni)

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA (FC)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AVENTE AD
OGGETTO
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE E RECEPIMENTO RIFORMA
FISCALE”**

Il Revisore Unico

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel Sistema Informatico del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. **Dott.ssa Anna Rita Balzani**
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

**REVISORE UNICO
COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

Verbale n. 22 del 18 dicembre 2025

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Premesso che la sottoscritta Dott.ssa Anna Rita Balzani nominata Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2024,

Richiamati

- La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 15/12/2025 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali".

Premesso che:

- L'art. 7 del D.Lgs 267/2000 dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*;
- l'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs 446/97, ha stabilito che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione comunale del Comune di Forlimpopoli procedere all'approvazione generale che disciplina le entrate patrimoniali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza;

Visti:

- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, per approvare

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

Parere dell'Organo di Revisione sul Regolamento ENTRATE

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 16/12/2025 ricevuta per posta elettronica in data 17/12/2025;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 23.06.2011 nr. 118;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale.

Considerato che

- l'art. 102 comma 2 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" abroga, con effetto posticipato, gli artt. da 10 a 29 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 istitutivo delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.d. Onlus) individuandone la decorrenza a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea;
- l'Ente ha ritenuto opportuno, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di reintrodurre l'esenzione dai tributi comunali per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) con delibera di Consiglio n. 52 del 27/12/2024;
- tale autorizzazione da parte della Commissione europea è intervenuta nel corso del 2025;
- l'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha modificato il comma 2 del citato articolo 104 del Codice del Terzo Settore che, a seguito della suddetta modifica normativa, prevede espressamente che: "Le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025";
- l'Ente ritiene necessario procedere alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, con decorrenza dal 01/01/2026, al fine di assicurarne la piena conformità al quadro normativo nazionale e prevenire l'applicazione di agevolazioni non più consentite

dall'ordinamento:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

Parere dell'Organo di Revisione sul Regolamento ENTRATE

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del Settore Bilancio e programmazione Finanziaria Dott.ssa Francesca Ruffilli in data 18/12/2025;

Tutto ciò premesso

L'organo di Revisione

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 15/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Comunali".

Forlimpopoli (FC), 18 dicembre 2025

L'Organo di revisione

Dott.ssa Anna Rita Balzani

(documento firmato digitalmente)

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Michele Mami e Angelo Evangelisti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 581 del 12/01/2026 12:44:22. Delibera di Consiglio Comunale 2025/67, data esecutività: 30/12/2025 15:10:00 - Pubblicata dal 12/01/2026 al 27/01/2026. Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 29/12/2025 00:00:00

Parere dell'Organo di Revisione sul Regolamento ENTRATE